

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.60 del 12 marzo 2026

Oggetto: *Convenzione Servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Campania- Rep 159/23 lotto 3 (ASL NAPOLI 3 SUD). Conclusione procedimento di revisione prezzi.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296" ed, al comma 5, che: "Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31/12/2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi

- dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11/11/2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";
 - che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014)

PRESO ATTO CHE :

- la So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di centrale di committenza regionale e soggetto aggregatore, ha indetto con determinazione del Direttore Generale n. 84 del 14.05.2019 una procedura aperta per la stipula di un Convenzione per i Servizi Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania suddivisa in 16 lotti;
- nell'ambito della procedura aperta per la stipula di una Convenzione per l'affidamento dei Servizi Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania è risultato aggiudicatario, con determinazione del Direttore Generale n.49 del 10/03/2023, per il lotto 3 economico SERVICES GROUP S.r.L.(C.F./P.IVA 04006541215).
- conseguentemente, So.Re.Sa. S.p.A., ha stipulato con il predetto Operatore economico in data 24 luglio 2023 la Convenzione Rep 159/23 e il servizio è stato attivato in data 01-10-2023.
- Nel corso dell'esecuzione SERVICES GROUP S.r.L ha presentato istanza di revisione prezzi con nota SoReSa-0015714-2024 e pertanto, a seguito di approfondita istruttoria, con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.266 del 17 ottobre 2024 veniva riconosciuto all'Operatore economico, ai fini dell'equilibrio contrattuale, una revisione in aumento nella misura del 22% sul prezzo aggiudicato con decorrenza dal 1° ottobre 2024;

Vista la successiva nota acquisita al protocollo interno con n. SoReSa-0019428-2025 del 27/10/2025, con cui l'Operatore economico ha avanzato nuova richiesta di revisione prezzi con riferimento

all'aumento progressivo del costo della manodopera indotto dal nuovo contratto in vigore dal giugno 2023 e dall'accordo stipulato a febbraio 2024.

RICHIAMATO

- Il d.lgs. n. 50/2016 che ha previsto all'art. 106 del dlgs 50/2016 la possibilità di ricorrere alla revisione prezzi : qualora sia «state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili» (art. 106, comma 1, lett. a); al verificarsi di "circostanze impreviste ed imprevedibili" purché non venga alterata "la natura generale del contratto" (art. 106, comma 1, lett. c);

CONSIDERATO CHE

- la revisione dei prezzi contrattuali risponde all'interesse pubblico alla continuità dei servizi consentendo di mantenere l'equilibrio contrattuale e scongiurando, così, il rischio futuro dell'attivazione da parte degli Operatori di rimedi risolutivi dinnanzi all'Autorità giudiziaria atteso che, a fronte di un eventuale diniego alla revisione del prezzo, i contraenti privati, in assenza di clausole espresse di revisione prezzi, hanno comunque la possibilità residuale di esperire il rimedio della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, disciplinato dagli articoli 1467 e seguenti cod. civ.;
- Il Consiglio di Stato ha evidenziato che "la normativa nazionale e quella sovranazionale non impedisce in assoluto la modifica del contratto in sede di esecuzione, in quanto l'eccessivo "ingessamento" del contratto avente durata pluriennale può nuocere all'interesse delle parti, sia pubblica che privata, tenuto conto che è ragionevole ipotizzare che, nel lungo periodo, possono emergere circostanze sopravvenute, non prevedibili al momento dell'indizione della gara, tali da richiedere "aggiustamenti" in corso di esecuzione per garantire la migliore soddisfazione dell'interesse pubblico. Lo stesso 106 del "considerando" della direttiva appalti afferma che "Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l'appalto, in particolare quando l'esecuzione dell'appalto copre un periodo lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a tali circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 6797/2023).
- La giurisprudenza ha, altresì, precisato come in assenza di una clausola espressa, un aumento straordinario del costo del lavoro rileva per una valutazione di eccezionalità e imprevedibilità ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016; in particolare, il Giudice amministrativo ha evidenziato che "all'adeguamento si sarebbe dovuto far fronte anche qualora il procedimento amministrativo non avesse subito la stasi prodotta dal contenzioso instaurato e, avviato il rapporto sulla base dei costi della manodopera stimati, si fosse posto l'obbligo di applicare i nuovi livelli salariali. Questo aspetto concerne il tema del riequilibrio del contratto di appalto, che trova

corrispondenza nelle previsioni del codice che consentono la modifica dei corrispettivi. In particolare, l'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, tra le quali "la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti" (co. 1, lett. c), n. 2);

- con la sentenza del 12 maggio 2025, n. 3716, il TAR CAMPANIA ha evidenziato che, sebbene l'incremento del costo del lavoro sia normalmente prevedibile nei contratti di durata, esso può assumere carattere straordinario in presenza di situazioni atipiche, come rinnovi ravvicinati dei contratti collettivi, tali da alterare significativamente l'equilibrio economico del contratto;

RILEVATO CHE

- il Responsabile della Convenzione, pertanto, sulla scorta degli atti indicati e delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, ha avviato un'istruttoria sulla richiesta di revisione prezzi avanzata dall'Operatore economico con il supporto tecnico della Deloitte;
- l'istruttoria sulla richiesta di revisione prezzi dell'Operatore economico si è conclusa con la relazione finale del Responsabile della Convenzione, acquisita al protocollo con n. SoReSa-0004010-2026 11-03-2026.

CONSIDERATO CHE

- nella Relazione del Responsabile della Convenzione si dà atto i rinnovi ravvicinati del contratto collettivo nazionale di lavoro per i servizi fiduciari ha comportato aumenti progressivi salariali significativi per i lavoratori e che incidono sull'equilibrio contrattuale;
- in particolare, rispetto alla data dell'offerta, si registrano rilevanti incrementi del costo della manodopera da ricondurre alle nuove condizioni contrattuali introdotte con il rinnovo del contratto collettivo nazionale (CCNL) per i servizi fiduciari, in vigore dal 1° giugno 2023 con scadenza il 31 dicembre 2026 che ha previsto:
 - a) Aumenti Economici: Sono previsti aumenti salariali che variano tra i 250 e i 350 euro, a seconda del livello di appartenenza. Questi aumenti saranno erogati in diverse tranches nel corso del biennio 2024-2026;
 - b) Una Tantum: È prevista una somma una tantum per i lavoratori, che sarà definita entro il 30 aprile 2024. Questo importo sarà erogato in più tranches;
 - c) Nuove Condizioni: Il rinnovo del contratto introduce anche la quattordicesima mensilità per gli operatori di sicurezza, a partire dal 1° gennaio 2024, e modifica le tabelle retributive;

- d) **Classificazione Professionale:** Sono state apportate modifiche alla classificazione del personale, con una revisione dei livelli e delle mansioni.
- nella Relazione si rileva che il costo della manodopera categoria d nel periodo ottobre 2024 – settembre 2025 è stato di 15,47 €/ora mentre nel periodo ottobre 2025 – settembre 2026 sarà pari a 16,20 €/ora con un incremento del 4,71% rispetto alle condizioni del maggio 2023.
 - pertanto, il Responsabile della Convenzione evidenzia che per compensare l'aumento del costo della manodopera determinato solo dall'accordo di febbraio 2024, il prezzo medio risultante dall'applicazione della tabella precedente sarebbe pari a 14,75 €/ora con un aumento di circa il 4,21% rispetto alle condizioni dell'anno precedente.

DATO ATTO CHE

- d'all'istruttoria è emersa la sussistenza dei presupposti per la revisione prezzi ex art. art. 106, comma 1, let. c d.lgs. n. 50/2016 atteso l' aumento straordinario del costo della manodopera e non prevedibile al momento della presentazione dell'offerta, introdotto con il rinnovo 2024 del CCNL per i servizi fiduciari e che ha determinato un'alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale;
- pertanto, il Responsabile della Convenzione ha concluso ritenendo di dover riconoscere alla società SERVICES GROUP S.r.L.(C.F./P.IVA 04006541215).per il lotto 3 (ASL NAPOLI 3 sud) di cui alla Convenzione Servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione Campania- Rep 159/23, ai fini della conservazione dell'equilibrio contrattuale, un ulteriore aumento pari al 4,21% sul prezzo di aggiudicazione che andrà ad aggiungersi all'incremento del 22% di cui alla DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.266 del 17 ottobre 2024, con decorrenza 1° ottobre 2025.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 03 luglio 2025,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati,

- 1) di prendere atto** dell'istruttoria effettuata con il supporto della Deloitte Consulting e delle conclusioni raggiunte dal Responsabile della Convenzione con la relazione agli atti n. SoReSa-0004010-2026 11-03-2026;
- 2) di prendere atto** dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli aumenti contrattuali intervenuti dopo la formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico aggiudicatario del lotto 3 della procedura di gara per i Servizi Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania;

- 3) **di dare atto**, che in virtù dell'istruttoria condotta dal Responsabile della Convenzione, alla società SERVICES GROUP S.r.L.(C.F./P.IVA 04006541215).per il lotto 3 (ASL NAPOLI 3 sud) di cui alla Convenzione per i Servizi Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania Rep. 159/23, ai fini del ripristino dell' equilibrio contrattuale, dovrà essere riconosciuto da parte dell'Azienda Sanitaria titolare del contratto attuativo di fornitura, un aumento pari al 421% sul prezzo di aggiudicazione, che andrà ad aggiungersi all'incremento del 22% di cui alla determinazione n.266 del 17 ottobre 2024 con decorrenza dal 1° ottobre 2026;
- 4) **di dare atto** che decorso un anno, nell'eventualità di significative variazioni dei prezzi che determinino un'alterazione del sinallagma contrattuale, potranno essere istruite ulteriori ed eventuali richieste revisionali da parte dell'operatore economico;
- 5) **di notificare** il provvedimento all' operatore economico interessato e all'ASL NA 3 SUD titolare del contratto attuativo di fornitura, per il seguito di competenza;
- 6) **di pubblicare** il presente atto sul portale internet www.soresa.it, nella sezione "Società trasparente/provvedimenti/provvedimenti dirigenti/determinazioni".

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 12.03.2026